



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI MODENA E REGGIO EMILIA

**CONTRATTO INTEGRATIVO CONCERNENTE I CRITERI DI EROGAZIONE DI UN
CONTRIBUTO ECONOMICO, ai sensi dell'art.60 "Mense e servizi sociali"-
comma 5 - del CCNL 16.10.2008, A FAVORE DEL PERSONALE TECNICO-
AMMINISTRATIVO COLPITO DAGLI EVENTI SISMICI del 20.5.2012 e del
29.5.2012**

Sottoscritto in data 10.4.2013

Il giorno 10 del mese di APRILE dell'anno 2013, alle ore 9,30, presso una
sala del Rettorato dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, le parti negoziali
composte da:

Delegazione di parte pubblica:

Prof. Sergio PABA (Presidente) *Sergio Paba*
Dott. Stefano RONCHETTI (Direttore Generale)

R.S.U., nelle persone di:

Francesco Pelizzo
.....
Stefano Paba
Paola...
STAVUCA TORETO
.....
.....
.....
.....

Organizzazioni sindacali territoriali, nelle persone di:

Sig. Giancarlo Bergamini FLC-CGIL *Giancarlo Bergamini*
Sig. Michele Ciocca CISL-Federazione Università *Michele Ciocca*
Sig. Luigi Cafarelli UIL-R.U.A. *Luigi Cafarelli*
Sig. Martino Antonio ConfSAL Federazione S.N.A.L.S. Università CISAPUNI *Martino Antonio*

sottoscrivono l'allegato contratto integrativo concernente i criteri di erogazione di un
contributo economico, ai sensi dell'art.60 "mense e servizi sociali"- comma 5 - del CCNL
16.10.2008, a favore del personale tecnico-amministrativo colpito dagli eventi sismici del
20.5.2012 e del 29.5.2012.

[Handwritten mark]

1. PREMESSA

VISTO l'art.60 – comma 5 “Mense e servizi sociali” del CCNL 16.10.2008; stabilisce che *“le Amministrazioni, nell’ambito delle proprie disponibilità, possono attivare iniziative a favore dei lavoratori, anche attraverso il loro contributo, da definirsi in sede di contrattazione integrativa, come convenzioni in materia di trasporti, assistenza sanitaria, istituzione di asili nido e sussidi”*

VISTO l'art. 4, comma 2, lett. m), del CCNL del comparto Università del 16.10.2008;

CONSIDERATI i recenti eventi sismici del 20.5.2012 e del 29.5.2012 che hanno creato un grave stato di disagio per alcune unità di personale tecnico-amministrativo in servizio presso l'Ateneo;

VISTA la nota del 19.6.2012, con la quale le rappresentanze sindacali hanno richiesto la costituzione di un fondo finanziario per sussidi per le rilevanti esigenze personali e familiari derivanti dai predetti eventi sismici;


RITENUTO necessario accogliere la predetta richiesta mediante l'erogazione di un contributo economico a favore del personale che ha dovuto subire il disagio dell'abbandono delle proprie abitazioni o la perdita del lavoro o la messa in cassa integrazione dei propri familiari;

RITENUTO OPPORTUNO, infine, prevedere criteri di assegnazione che tengano conto anche delle diverse situazioni di disagio;

VISTO IL *Protocollo d'Intesa per l'eventuale erogazione di un contributo economico, ai sensi dell'art.60 “mense e servizi sociali”- comma 5 - del Ccnl 16.10.2008, a favore del personale Tecnico-Amministrativo colpito dagli eventi sismici del 20.5.2012 e del 29.5.2012*, sottoscritto in data 17.7.2012, nel quale sono stati previsti criteri di assegnazione e l'entità di un fondo per erogare detti sussidi;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24.7.2012 con la quale è stata accolta la richiesta delle delegazioni negoziali di prevedere uno stanziamento pari ad euro 150.000 per le finalità indicate nel predetto protocollo d'intesa;

VISTA l'ipotesi di contratto integrativo del concernente i criteri di erogazione di un contributo economico, ai sensi dell'art.60 “mense e servizi sociali”- comma 5 - del CCNL 16.10.2008, a favore del personale tecnico-amministrativo colpito dagli eventi sismici del 20.5.2012 e del 29.5.2012, sottoscritto in data 17.7.2012;

 VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 21.12.2012, con la quale detto organo ha approvato la citata ipotesi di accordo ed ha autorizzato la parte pubblica a sottoscrivere il relativo contratto integrativo stralcio, fatti salvi gli adempimenti previsti dall'art.5 – comma 3 – del CCNL 16.10.2008;

VISTA la nota direttoriale del 12.3.2012, Prot. n.4304, con la quale detta ipotesi di contratto integrativo unitamente alla relazione illustrativa ed a quella tecnico-finanziaria è stata

trasmessa al Collegio dei Revisori dei conti di Ateneo al fine di acquisirne apposita certificazione;

VISTO il verbale del collegio dei revisori dei conti del 12.3.2013 con il quale detta ipotesi di contratto integrativo, in ottemperanza all'art.5- comma 3 del CCNL 16.10.2008, al comma 196 dell'art.1 della Legge 23 dicembre 2005, n.266 ed all'art.55 del Dec. Leg.vo n.15/2009, è stato certificato positivamente.

Art.1

Viene riconosciuto un contributo economico a favore del personale tecnico-amministrativo in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso l'Ateneo, residente nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20.5.2012 e del 29.5.2012 (pubblicati in allegato al Decreto-Legge 6 giugno 2012 n74) , che è stato colpito dal sisma e si trova nelle seguenti tipologie di situazioni:

- 1) Abitazione sgomberata per inagibilità in seguito agli eventi del 20.5.2012 e del 29.5.2012 o per abitazione ubicata in un'area del territorio comunale il cui accesso è stato vietato con provvedimento della competente autorità. L'abitazione deve essere principale abituale e continuativa, cioè quella in cui risulta la residenza anagrafica e la dimora abituale; nei casi in cui residenza anagrafica e dimora abituale non coincidano è onere del dipendente dimostrare la dimora abituale nell'abitazione inagibile.

In tale caso i contributi da erogare sono i seguenti:

- a) Euro 7.000 annue (584 mensili) qualora l'esito di agibilità delle Aedes sia collocato nelle lett. B) e C)
- b) euro 8.000 annue (667 mensili) qualora l'esito di agibilità delle schede Aedes sia collocato nelle lett. D ed F)

Tali importi si riferiscono ad un periodo di un anno nel quale venga confermata l'inagibilità o lo sgombero dell'abitazione. Tali importi, nel caso in cui detta situazione perduri per un lasso di tempo inferiore ad un anno, verranno rapportati al periodo in cui l'abitazione è stata dichiarata inagibile o al periodo di sgombero della stessa o del territorio comunale di accesso.

Qualora il dipendente sia affittuario dell'abitazione il compenso verrà erogato fino alla data di nuova dimora abituale (data di stipula del nuovo contratto di affitto).

- 2) Abitazione principale abituale e continuativa, ai sensi del precedente punto 1), che in seguito al sisma è stata distrutta completamente o oggetto di demolizione a causa della inagibilità, secondo l'esito di agibilità delle schede Aedes in corrispondenza della lett.E). Il contributo da erogare in questo caso è pari ad euro 8.000.

Qualora il dipendente sia affittuario dell'abitazione il compenso verrà erogato fino alla data di nuova dimora abituale (data di stipula del nuovo contratto di affitto).

- 3) Qualora il coniuge (o convivente purché la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica) abbia avuto, per almeno tre mesi, in conseguenza del sisma, erogazioni di integrazione salariale, indennità di mobilità o altre indennità legate a sospensione del lavoro o disoccupazione oppure sia titolare di attività produttiva svolta nei comuni interessati dal sisma ed abbia interrotto l'attività produttiva in conseguenza di detto evento ed in seguito a certificazione da parte di autorità competente.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

In tale caso l'importo massimo da erogare è pari ad euro **4.000** per il periodo di un anno. Tale importo, nel caso in cui detta situazione perduri per un lasso di tempo inferiore ad un anno, verrà rapportato al periodo di sospensione del lavoro o di disoccupazione.

Il dipendente è tenuto a presentare domanda all'Ufficio Relazioni sindacali corredata da apposita autocertificazione. L'amministrazione ai sensi della normativa vigente in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto di notorietà provvederà ad effettuare il controllo a campione. In presenza di false dichiarazioni, esclusi i casi di mero errore materiale, si farà luogo alla decadenza del contributo e, qualora già erogato, l'Ateneo procederà al recupero dello stesso, fatta salva ogni altra conseguenza prevista dalla legge.

I compensi sopraindicati non sono cumulabili fra loro perciò il dipendente che si trovi in più di una delle predette situazioni indicate ai punti 1) 2) e 3) potrà usufruire, per ciascun periodo, del compenso più favorevole quale ristoro di una delle casistiche previste.

I compensi spettanti verranno liquidati con cadenza trimestrale.

Qualora detto fondo non sia sufficientemente capiente il Direttore Amministrativo/Generale, con proprio provvedimento, provvederà a rivedere detti importi in modo proporzionale rispetto ai livelli sopraindicati e ne provvederà ad informare le rappresentanze sindacali.

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

Prof. Sergio PABA _____

Dott. Stefano RONCHETTI _____

DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE

R.S.U. _____

F.L.C.-C.G.I.L. _____

CISL-Federazione Università _____

U.I.L. - R.U.A. _____

S.N.A.L.S.-Fed. Conf.S.A.L. Università CISAPUNI _____

C.S.A. di Cisl - Università _____